

Cattedra di Diritto Tributario
Prof. Nicolò Pollari

“Istituti deflativi del contenzioso tributario”

Appunti delle lezioni elaborati e presentati a cura del
Prof. Antonio Iacopino

Argomenti della lezione

- Gli Istituti deflativi del contenzioso tributario
- Il Reclamo-Mediazione
- L'Autotutela
- L'Acquiescenza

Gli Istituti deflativi del contenzioso tributario

- Gli istituti deflativi del contenzioso tributario sono costituiti da tutti gli strumenti giuridici a disposizione del contribuente per comporre le liti sorte con l'Amministrazione finanziaria, in modo da prevenirne l'insorgere ovvero accelerarne la risoluzione.
- In particolare, per la deflazione del contenzioso tributario il nostro ordinamento giuridico prevede l'autotutela, l'acquiescenza, l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, la mediazione, l'interpello, il ravvedimento operoso₃.

Istituti deflativi del contenzioso tributario

Strumenti:



*Accertamento con adesione,
art. 7 d.Lgs. 218/1997*

Reclamo-Mediazione, art.
17-bis d.Lgs.546/1992

Acquiescenza, art.
15 d.Lgs.218/1997

Autotutela,
Art. 2-quater
d.l.564/1994

La Conciliazione
Giudiziale artt.
48,48bis,48ter
d.Lgs.546/1992

La Mediazione Tributaria

- La mediazione tributaria è stata introdotta recentemente nel nostro ordinamento, ad opera dell'art. 39, comma 9 del D.L. n. 98 del 2011 (conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011), che ha inserito nel d.Lgs. n. 546 del 1992, l'art. 17 bis.
- Tale istituto, costituito da un'istanza di reclamo ed un'eventuale proposta di mediazione, costituisce un rimedio “pre-processuale” con finalità di filtro per ridurre il contenzioso innanzi al giudice tributario, analogamente a quanto previsto in diversi sistemi giuridici europei.

La Mediazione Tributaria

- Tale disposizione ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a 50mila euro (limite aumentato dall'art. 10 del D.L. 50/2017 rispetto ai precedenti ventimila euro) relative ad atti dell' Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'improcedibilità dello stesso.
- L'articolo 9 del d. Lgs. 156 del 2015, ha esteso l'Istituto del reclamo-mediazione anche agli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché agli atti emessi dagli Enti Locali.

La Mediazione Tributaria

- È uno strumento **deflativo del contenzioso**, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un'istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente **chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto** sulla base degli **stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale**. Nel caso in cui contenga anche **un'istanza di mediazione**, il conseguente procedimento attiva una nuova fase amministrativa, i cui esiti si differenziano anche ai fini del trattamento sanzionatorio, ove si consideri che a seguito dell'accordo di mediazione compete il beneficio della riduzione delle sanzioni al 35%.

La Mediazione Tributaria

- Con riferimento alla tipologia dell'atto, sono oggetto di reclamo-mediazione le controversie relative a:
 - • avviso di accertamento;
 - • avviso di liquidazione;
 - • provvedimento che irroga le sanzioni;
 - • ruolo;
 - • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
 - • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - • ogni altro atto emanato dagli Enti Impositori succitati, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

La Mediazione Tributaria

- Bisogna precisare però che il legislatore ha escluso espressamente dalla mediazione le controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
- La competenza per le controversie sugli aiuti di Stato è devoluta al Tar ex art. 49 L.234/2012.
- Con riferimento al **valore della controversia**, il comma 1-bis dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilisce che il valore della controversia è determinato **tenendo conto dell'imposta al netto di sanzioni ed interessi**, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12. Le controversie di valore indeterminabile restano escluse dalla fase di mediazione, stante che l'articolo 17-*bis* richiede che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato.

La Mediazione Tributaria

- Con la presentazione del reclamo, il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura degli Enti Impositori i **motivi** per i quali intende chiedere al Giudice tributario l'annullamento, totale o parziale, dell'atto, **può anche formulare una motivata proposta di mediazione**, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- **I motivi** esposti nell'istanza, inoltre, devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, e non è consentito integrare, successivamente all'introduzione del giudizio, i motivi del ricorso.

La Mediazione Tributaria

- Per quanto riguarda la notificazione del reclamo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per il quale “le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17 (assenza di comunicazione del domicilio, notifica presso la sede della Commissione Tributaria adita).
- Ai sensi dell'articolo **17-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992**, Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione **mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.** Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

La Mediazione Tributaria

- La **notifica dell'istanza** produce, in primis, l'effetto, sostanziale, di **interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto.**
- La **“chiamata in giudizio”** ossia il momento in cui il contribuente comunica all'Amministrazione resistente, attraverso la notifica del ricorso, la propria intenzione di adire il Giudice, **si realizza,** relativamente alle controversie cui si applica l'articolo 17-bis, **con la notifica dell'istanza di reclamo-mediazione agli enti succitati** che hanno emesso gli atti impositivi.
- Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 17-bis** del d.Lgs. n. 546 del 1992, ***il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.***

La Mediazione Tributaria

- **La notifica**, altresì, dell'istanza, sulla scorta della legge di stabilità 147/2013, **comporta la sospensione ex lege dell'esecuzione dell'atto impugnato**, difatti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis del D. Lgs 546 del 1992, *la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.*
- Passando all'analisi del procedimento di mediazione contenuto all'interno dell'istanza di reclamo, ai sensi del comma 5 del decreto citato, l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento 13
rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali

La Mediazione Tributaria

- L'accordo di mediazione si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'Ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l'altro, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, e, cioè, tributo, interessi e sanzioni e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzazione delle somme dovute. La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione.
- Il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.

La Mediazione Tributaria

- Con il perfezionamento della mediazione, la pretesa tributaria viene definitivamente rideterminata nella misura fissata dall'accordo di mediazione e **il rapporto giuridico tributario**, sottostante all'atto impugnato, **si intende definito e non ulteriormente contestabile**.
- **In caso di mancato perfezionamento della mediazione, il reclamo produrrà gli effetti del ricorso che si svolgerà ai sensi del D.Lgs. 546 del 1992.**
- Infine il comma 9 dell'articolo 17-bis in argomento, prevede che *le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, In quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

La Mediazione Tributaria

- In conclusione, con l'introduzione dell'istituto del reclamo e mediazione all'interno del dettato normativo che regola il processo tributario, ci troviamo davanti a due fasi, una meramente amministrativa che è introdotta dal reclamo, e un'altra processuale, che si radica in un momento successivo all'atto di reclamo.

L'autotutela

- Con riguardo all'autotutela, l'istituto è disciplinato dall'art. 2-
quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, che attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di correggere o eliminare, su propria iniziativa o su istanza del contribuente, un proprio atto riconosciuto successivamente infondato. Tale potere di annullamento o di revoca degli atti illegittimi, può essere attivato dagli Uffici finanziari anche in pendenza di giudizio, ovvero in caso di non impugnabilità; non è invece possibile procedere all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

L'autotutela

- Ai fini operativi, è stato emanato il **DM 37 dell'11 febbraio 1997**
L'art. 2 c.1 del D.M. citato, indica le fattispecie per le quali l'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, **anche in pendenza di giudizio, e nello specifico nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione quali tra l'altro:**
 - - a. errore di persona;
 - - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - - d. doppia imposizione;
 - - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

L'autotutela

- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione».

Le suddette ipotesi sono da considerarsi meramente esemplificative, non esaurendo la tipologia dei casi in cui l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di autotutela.

- L'art. 1 prevede che la **competenza ad annullare**, revocare ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento spetti all'**Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo** o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

L'autotutela

- Sono annullabili d'ufficio ovvero revocabili in via di autotutela, tutti quegli atti che possano incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente, dunque non solo i tipici atti di imposizione, quali gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (amm.ve), ma anche atti quali i processi verbali di constatazione, gli atti di diniego di agevolazioni fiscali.
- Possono essere annullati in autotutela, anche gli atti per i quali è prevista obbligatoriamente la procedura di reclamo e mediazione, non essendo i due istituti in rapporto di alternatività.
- L'annullamento posto in essere a seguito di autotutela può essere totale o parziale. Si distingue tra autotutela integrativa e sostitutiva. La prima ricorre quando l'A.f. va ad integrare un precedente atto di accertamento, mentre l'autotutela è di tipo sostitutivo ove si abbia la sostituzione di un precedente atto viziato, con un nuovo atto.

L'autotutela

- Dai documenti di prassi dell'AdE, (Circ. 197 del 1997) emerge che elementi coessenziali per l'esercizio dell'autotutela sono:
l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto nonché un effettivo ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. **L'illegittimità** riguarda le violazioni di legge commesse nel procedimento di formazione dell'atto o nella emissione dell'atto stesso, mentre **l'infondatezza** concerne gli eventuali vizi sostanziali conseguenti a erronee valutazioni dei presupposti, degli elementi e/o delle circostanze di fatto.
- Al riguardo, giova osservare che in dottrina è discussa la
- qualificazione del potere di autotutela in materia tributaria.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, non ricorre alcuna discrezionalità, essendovi tenuto l'ufficio per garantire i principi costituzionali da un lato, nonchè per evitare danni erariali per condanna alle spese.

L'autotutela

- Per converso, in caso di giudicato, va salvaguardata la certezza dei rapporti giuridici e dunque non esercitata l'autotutela.
- Unica eccezione sul giudicato, si potrebbe avere quando l'infondatezza emersa non riguarda i motivi di impugnazione e quindi rappresenta una novità.

L'acquiescenza

- La disciplina di tale istituto è dettata dall'**art. 15 del D.lgs. n. 218 del 1997**, che prevede che i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contestabili possano ottenere una riduzione delle sanzioni a un terzo, laddove rinuncino all'impugnazione ed a presentare istanza di accertamento con adesione e provvedano al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni della notifica dell'atto.
- Ulteriori vantaggi derivanti da tale istituto, sono la **cancellazione delle sanzioni tributarie accessorie** di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 472 del 1997, la riduzione fino ad un terzo delle sanzioni penali pecuniarie e la disapplicazione delle pene accessorie, nonché la rideterminazione della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali correlati a imponibili tributari, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

L'acquiescenza

- Perché possa realizzarsi l'acquiescenza, è necessario un comportamento concludente del contribuente che rinunci ad impugnare l'atto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale e a formulare istanza di accertamento con adesione e, al contempo, versi entro il termine stabilito per la presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta, oltre agli interessi e alle sanzioni ridotte, con la possibilità di rateizzare i predetti versamenti.
- La definizione della pretesa erariale mediante l'istituto dell'acquiescenza rende l'accertamento definitivo, per cui l'ente impositore non potrà successivamente né integrarlo, né modificarlo,

La Conciliazione Giudiziale

- Art. 48 d.Lgs. 546/1992 (((Conciliazione fuori udienza).))
- *((1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.*
- *2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.*
- *3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.*

La Conciliazione Giudiziale

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.))

Conciliazione in udienza (Art. 48bis d.Lgs. 546/1992)

((1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La Conciliazione Giudiziale

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.))

La Conciliazione Giudiziale

Art. 48-ter (definizione e versamento delle somme)

((1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

La Conciliazione Giudiziale

Art. 48-ter (definizione e versamento delle somme)

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

- *4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.)*

Istituti deflativi del contenzioso tributario

Strumenti:



*Interpello art. 11 Legge
212/2000*

**Il ravvedimento operoso
art. 13 dLgs. 472/1997**

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

tipologie:

- *Interpello Ordinario; c. 1 lett. a)*
- *Intrpello Probatorio; c. 1 lett b)*
- *Interpello Anti-abuso; c. 1 lett. c)*
- *Interpello Disapplicativo; c. 2*
- *Ruling Internazionale ex art. 31-ter d.P.R. 600/73.*

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

- 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

L'interpello probatorio de quo, viene attivato dal contribuente quando intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'A.F. un parere in ordine a:

- sussistenza delle condizioni per l'accesso;
- idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Ha sostituito la vecchia istanza disapplicativa (art. 21 della L. 413/91 ora abrogata) e consente di **interrogare l'Agenzia delle Entrate sulla natura abusiva del diritto di specifici atti**, atti e negozi, anche tra loro collegati.

E' sempre preventivo al comportamento fiscale del contribuente

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

- *2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.*

Questa tipologia di interpello è l'unica avente **carattere obbligatorio**. Resta fermo che il contribuente può, in caso di risposta sfavorevole, fornire la predetta prova anche nelle successive fasi dell'accertamento, ³⁵ in sede amministrativa e contenziosa.

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

- *3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente sulla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.*

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

■ 4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

■

Interpello

ART. 11 Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente

- 6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Interpello

ART. 31-ter d.P.R. 600/1973 Accordi preventivi Imprese attiv. Int.le

- 1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
- a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110 del citato dPR n. 917 del 1986

Interpello

ART. 31-ter d.P.R. 600/1973 Accordi preventivi Imprese attiv. Int.le

- b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine
- convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla
- stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente
- residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto
- non residente;
- c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti
- che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio
- dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del
- testo unico delle imposte sui redditi n. 917, nonché dalle vigenti
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;
- d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine
- convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di
- dividendi, interessi e royalties a o da soggetti non residenti.

Interpello

ART. 31-ter d.P.R. 600/1973 Accordi preventivi Imprese attiv. Int.le

- *((2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.*